

ACCORDO DI COOPERAZIONE *COOPERATION AGREEMENT*

Tra
between

la **Scuola Normale Superiore di Pisa** (*di seguito indicata come SNS*), con sede in Pisa, piazza dei Cavalieri n.7, Codice Fiscale 8005050507, rappresentata dal prof. Salvatore Settis in qualità di Direttore e legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede della Scuola,

e

il **Dipartimento di Ingegneria e Scienze applicate** (*di seguito indicato come DEAS*) dell'Università di Harvard, con sede in Pierce Hall, 29 Oxford St. Cambridge, MA 02138 - USA, rappresentata dal Prof. Venkatesh Narayanamurti nella propria qualità di Preside

premessi che

- tra il DEAS e il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca (MIUR) è stato siglato il 01.04.2004 un accordo per promuovere le collaborazioni scientifiche comuni;
 - la SNS conduce, mediante il proprio Laboratorio di Fisica presso il quale opera il Centro NEST (National Enterprise for nanoScience and nanoTechnology), attività di ricerca teorica e sperimentale sulle nanoscienze e le bionanotecnologie;
 - la SNS ha presentato al Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca un progetto di collaborazione interuniversitaria internazionale nell'ambito del programma ministeriale per l'incentivazione del processo di internazionalizzazione del sistema universitario italiano (D.M. 262 del 05.08.2004, art. 23 comma 2 lett. c);
- si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

1.1 La SNS e il DEAS stabiliscono una collaborazione scientifica ed istituzionale per la realizzazione congiunta di programmi di ricerca e formazione negli ambiti delle scienze fisiche e nelle tecnologie di comune interesse.

1.2 La collaborazione sarà realizzata mediante la elaborazione e sviluppo di attività di ricerca congiunta nonché mediante la mobilità di Personale di Ricerca ed allievi.

1.3 Le attività da sviluppare in base al presente accordo saranno realizzate mediante la partecipazione finanziaria del MIUR.

Art. 2

2.1 Ciascuna parte individuerà e designerà gli studiosi da destinare alle attività di interesse comune da svolgersi presso l'altra parte stabilendone il relativo periodo di permanenza.

2.2 Ciascuna parte si impegna a comunicare le generalità dello studioso ed il relativo periodo di permanenza almeno sessanta giorni prima della data prevista di arrivo presso l'altra parte.

2.3 Le specifiche aree di ricerca, gli interventi operativi e la mobilità di personale avverranno in conformità a quanto previsto dall'accordo DEAS-MIUR (e relativi atti esecutivi) ed al progetto di collaborazione interuniversitaria citati in premessa.

Art. 3

3.1 Lo studioso inviato manterrà il proprio rapporto con la parte inviante e dovrà osservare le norme disciplinari, di sicurezza, salute e riservatezza vigenti presso l'ente ospitante.

3.2 Le parti si impegnano a fornire adeguata assistenza agli studiosi coinvolti nelle procedure collegate all'ingresso nel paese di accoglienza e durante il soggiorno.

3.3 Ciascuna parte si impegna a fornire adeguata assistenza in caso di malattia, infortunio o grave difficoltà degli studiosi ospitati. Ogni studioso deve comunque godere di idonea copertura per l'assistenza sanitaria all'estero senza oneri a carico della parte ospitante.

3.4 La copertura assicurativa per gli infortuni occorsi agli studiosi nell'attività di ricerca sarà a carico dell'ente ospitante.

Art. 4

4.1 I Responsabili scientifici del presente accordo saranno per la SNS il Direttore del Laboratorio di Fisica, Prof. Fabio Beltram, e per il DEAS il Prof. Robert Westervelt.

4.2 I responsabili scientifici avranno il compito di individuare le linee di ricerca ed il coordinamento tra le parti.

Art. 5

5.1 Fermo quanto previsto dalla vigente normativa per i diritti degli autori di opere dell'ingegno e di invenzioni, le Parti stabiliscono di avere la proprietà comune delle scoperte o opere compiute nell'ambito del presente accordo. Con separati accordi scritti le parti potranno definire le modalità di eventuale brevettazione e sfruttamento economico delle invenzioni e/o pubblicazioni.

Art. 6

6.1 Il presente accordo avrà durata dalla data di stipula fino al termine delle attività previste nell'accordo MIUR-DEAS e comunque entro il termine di cinque anni. Esso potrà essere rinnovato o prorogato esclusivamente mediante apposito accordo scritto da approvarsi secondo le modalità vigenti presso ciascuna parte.

6.2 Eventuali variazioni o integrazioni al presente accordo dovranno rivestire forma scritta.

Art. 7

7.1 Le parti dichiarano applicabile al presente accordo il diritto italiano.

7.2 Ogni controversia derivante dall'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente accordo sarà deferita alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati: i primi due, uno da ciascuna delle due parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Pisa.

Il Presidente del Tribunale di Pisa provvederà pure alla nomina del secondo arbitro qualora la parte interessata non vi provveda entro 20 giorni dalla notifica della nomina del primo. Gli arbitri giudicheranno secondo il diritto italiano.

Art. 8

8.1 Il presente atto, redatto per scrittura privata in duplice originale uno per ciascuna Parte, assolve l'imposta italiana di registro per il caso d'uso e le relative spese saranno a carico della Parte richiedente.

Letto confermato e sottoscritto

Per la Scuola Normale, il Direttore Prof. Salvatore Settis, _____
Pisa,

Per il DEAS di Harvard, il Preside Prof. Venkatesh Narayanamurti _____
Cambridge MA,